PROVINCIA DI CHIETI



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\19 **Chieti, lì 08/08/2013**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: tf*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084218; Fax: 0871-4084307*

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta **BM BETA MECCANICA Srl** con sede legale ed operativa in Zona industriale Ovest - CASOLI, C.F. e P. IVA 02348520699 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 171941 con istanza[1] e a firma del legale rappresentante pro tempore/gestore, Sig. Boschetti Nicola[2], ha richiesto, per lo stabilimento sito in Casoli (Ch), Zona industriale Ovest, l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera per *"Impianto di saldatura a filo continuo e di taglio laser"*, per i punti:

da E1 a E3 - Saldatura a filo continuo
da E4 a E5 - Taglio laser

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

TECNICO-AMBIENTE

---

[1] acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 52652 del 29.10.2012, corredata di relativa documentazione tecnica agli atti;

[2] nato a Vicenza (Vi) il 22/02/1966 e residente in Via Canova Superiore snc, Montecchio Maggiore (Vi);

[3] ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto in data 02/01/2013 prot. N. 1/int., è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);
che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 588 del 08.01.2013, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 25/01/2013 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di CASOLI (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;
che con nota prot. N. 436 del 11.01.2013, il Comune di Casoli ha espresso il proprio nulla-osta ai fini urbanistici ed edilizi sull'istanza della Ditta in oggetto.

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 25.01.2013, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento, a seguito del **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'**ARTA** e della nota sopra richiamata del Comune di Casoli in ordine alle valutazioni di propria competenza (prot. 436 del 11.01.2013), ha contestualmente dichiarato la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi;
2. il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso, con nota prot. n. 3955 del 29/01/2013 del Responsabile del Procedimento, **alla Ditta richiedente, al Comune di Casoli, all'ARTA – distretto provinciale di Chieti, alla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto e, per conoscenza, al SUAP Sangro-Aventino,** con invito ad esprimersi definitivamente per tutti gli aspetti di rispettiva competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza che, la mancata espressione di un eventuale dissenso nel temine assegnato, avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
3. con nota prot. n. 1199/int. del 28.03.2013 il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'avviso di conclusione della CDS con richiesta di pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA, del nulla-osta del Comune di Casoli, considerando acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo dellla ASL per tutti gli aspetti di propria competenza, non avendo quest'ultima espresso il proprio motivato dissenso nel termine assegnato e nel successivo periodo trascorso;
4. **può considerarsi acquisito,** ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo della ASL per tutti gli aspetti di competenza non avendo espresso definitivamente la volontà dell'Ente, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale della conferenza di servizi;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.10175/2013/9B.1.PS/Area I del 03.04.2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della società **BM BETA MECCANICA Srl** e del gestore;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione agli atti si possa procedere all'adozione dello specifico provvedimento autorizzatorio di merito;
VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1
la Ditta **BM BETA MECCANICA Srl** [4] con sede legale a e operativa in Zona industriale Ovest - CASOLI, C.F. e P. IVA 02348520699 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA CH 171941, nella persona del legale rappresentante/gestore pro tempore Sig. **Nicola Boschetti**, alle

---

4

⇨ ***sulla base*** *dell'istanza acquisita* dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 52652 del 29.10.2012, corredata di relativa documentazione tecnica agli atti;

⇨ ***sulla base*** *della nota del Responsabile del Procedimento con atto 02/01/2013 prot. N. 1/int., tenuto conto il parere urbanistico favorevole del Comune di Casoli prot. N. 436 del 11.01.2013(parere urbanistico) e considerando acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso definitivo del Comune e della ASL 02, per tutti gli aspetti di rispettiva competenza.*

emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di Zona industriale Ovest - CASOLI, derivanti dall'attività di *"Impianto di saldatura a filo continuo e di taglio laser"*, per i punti *di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i*:

da E1 a E3 - Saldatura a filo continuo
da E4 a E5 - Taglio laser

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 16/08/2012 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, ***per una durata di 15 (quindici) anni,*** dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E. (*ALLEGATO 2*) del precedente Art. 1,*** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.
In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;

4.2. altresì, **di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. **per tutti i punti di emissione di cui all'istanza,** dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre, per tutti i punti di emissione**, a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un **autocontrollo semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo le modalità di cui al successivo Art. 9 e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo

TECNICO-AMBIENTE

punto 4.2.3, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi; LIMITATAMENTE alla determinazione dell'NOx e del CO, è possibile osservare una frequenza annuale degli autocontrolli utilizzando le seguenti metodiche ufficiali: la UNI EN 14792:2006 per la determinazione dell'NOx e la UNI EN 15058:2006 per la determinazione del CO.

4.2.3. **adeguare** i punti di campionamento dei predetti punti di emissione sia per quanto attiene il D.Lgs n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. oltre all'adeguamento nel numero dei tronchetti in ordine al loro posizionamento e campionamento.

4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

4.2.5. comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;

4.2.6. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (**qualora ricorrenti per il caso di specie**), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI EN ISO 16911-2:2013, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*

TECNICO-AMBIENTE

- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.
La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive Sangro-Aventino che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta **BM BETA MECCANICA Srl -** Zona industriale Ovest - CASOLI*;*
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di CASOLI (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

TECNICO-AMBIENTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dr. F. Tarricone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

Responsabile Tecnico
Dott. Ing. Pasquale DE FABRITIIS

TECNICO-AMBIENTE

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7
Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
Settore 7
Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
***Tel.:** +39 0871 4084218 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** g.moca@provincia.chieti.it*
Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
***Tel.:** +39 0871 4084207 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** p.defabritiis@provincia.chieti.it*
Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi
***Tel.:** +39 0871 4084398 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** s.rossi@provincia.chieti.it*
Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI
PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E- mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
***Sito Internet:**http.//www.provincia.chieti.it*

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06 della **DITTA:**

BM BETA MECCANICA Srl
Rif. Sede legale: **Zona industriale Ovest - CASOLI**
Sede operativa: **Zona industriale Ovest - CASOLI (CH)**
Stabilimento: **Impianto di saldatura a filo continuo e di taglio laser**.

Aggiornamento **Punti di emissione**:
da E1 a E3 - Saldatura a filo continuo
da E4 a E5 - Taglio laser

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 02/01/2013, prot. n. 1/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta in oggetto;
- che, con nota in data 08/01/2013, prot. n.588 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 25/01/2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
  - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto o suo delegato;
  - il rappresentante del Comune di Casoli;

- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di indizione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa dal Suap ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013 (duemilatredici)** il giorno **25 (venticinque)** del mese di **gennaio** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.
Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:
- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiara indifferente alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di ;
- il Comune di Casoli.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:
l'Ing. Marco Cupido, delegato dal rappresentante della Ditta;

Risultano altresì presenti:
l'Ing. Daniela Spoltore Consulente Laser Lab della Ditta;

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:
- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta
- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli**

TECNICO-AMBIENTE

aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);

- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi,* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo *"impianto"* così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza della Ditta datata 01/10/2012 (acquisita al ns prot. n. 52652 del 29/10/2012), trasmessa anche dal Suap Sangro-Aventino in data 14/11/2012.
Evidenzia che la richiesta concerne l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni di cui è la Ditta è titolare, a causa di una modifica sostanziale dello stabilimento di cui la stessa ARTA, con nota prot. n.5784, ha riconosciuto la sostanzialità.
Riferisce inoltre che il Comune di Casoli con nota prot. n.000436 dell'11/01/2013 ha espresso il proprio nulla-osta ai fini urbanistici ed edilizi sull'istanza della Ditta in oggetto.

Quindi invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta <u>in rapporto :</u>
  - *alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);*
  - *al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;*
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

*Preliminarmente il rappresentante dell'**ARTA** esprime la necessità di sottoporre al proponente preventivo relativo ai costi per gli oneri di istruttoria tecnica, così come previsto nella DGR 517/07, in questa seduta poiché a causa di carenze di personale non è stato possibile trasmetterlo al proponente. Gli oneri di istruttoria tecnica sono così rappresentati:*

- *70,00 € per la valutazione tecnica della pratica + 26,00 € x 1 punto di emissione = € 96,00 + IVA.*

TECNICO-AMBIENTE

Il **proponente** prende atto dell'importo dovuto ed accetta il preventivo.

*Il rappresentante dell'**ARTA**, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.*

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime perplessità riguardo alla mancata previsione di idoneo impianto di abbattimento, considerato l'incremento del limite per l'ozono.

Interviene la Ditta nel merito e chiarisce che, pur non essendovi stata una variazione nel ciclo lavorativo e dei quantitativi e tipologia delle materie prime impiegate, il valore limite di ozono precedentemente previsto nell'autorizzazione era stato sottostimato per mancanza di dati di letteratura tecnico-scientifica sull'argomento.

Altresì aggiunge che l'introduzione di un idoneo sistema di abbattimento non avrebbe prodotto dei benefici per l'ambiente tali da giustificarne il costo non ricorrendo quindi le condizioni di cui all'art.268, c.1 lett. aa), punto 2 del d. lgs. n.152/2006, circa la definizione di migliore tecnologia disponibile, così come già esplicitato nella dichiarazione allegata all'istanza.

Il rappresentante dell'ARTA prende atto delle giustificazioni suesposte ed esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- ***per tutti i punti di emissione di cui all'istanza**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;*
- ***frequenza autocontrolli semestrale** per tutti i punti di emissione;*
- *sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli, se sarà possibile ripresentare un QRE con valori limite più contenuti, potrà essere rimodulata la frequenza degli autocontrolli, dietro istanza della Ditta.*
- *in ordine alle metodiche di riferimento per gli autocontrolli su tutti i punti di emissione, si rammenta che dovranno essere utilizzate le metodiche ufficiali. Pertanto per il parametro NOx vale la UNI EN 14792:2006 e per il parametro CO vale la UNI EN 15058:2006.*

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Interviene la Ditta per evidenziare che, per quanto concerne l'utilizzo di dette metodiche, per il CO e l'NOx, risulta molto oneroso in considerazione della semestralità imposta degli autocontrolli, pertanto chiede di variare la frequenza autocontrolli.

Il rappresentante dell'ARTA fa presente che, come già stabilito per tali problematiche in sede di Gruppo di lavoro ARTA, è possibile accogliere la richiesta di riduzione della frequenza degli autocontrolli e pertanto, limitatamente a tali parametri, sarà possibile osservare la frequenza annuale a condizione che vengano utilizzate le metodiche ufficiali sopra indicate.

Per tutto quanto precede, si dà atto che, tenuto conto dei pareri sopra riportati, la presente riunione costituisce determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso

TECNICO-AMBIENTE

comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite raccomandata postale AR, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano definitivamente espressi.
Essi **possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie),** qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Allo stesso modo, si considererà acquisito **il parere della ASL 02, per gli aspetti di propria competenza,** qualora la stessa non si pronunci in modo definitivo entro lo stesso termine.

Il Presidente alle ore 11,00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.
Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.
Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 25 gennaio 2013

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti
.....

Il Rappresentante della ditta
.....

Il Consulente tecnico
.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi
.....

Il segretario
.....

TECNICOAMBIENTE

COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)

arte, cultura, ambiente, tradizioni

C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 - 66043 CASOLI - Tel.: 0872/99281 - Telefax: 0872/981616

V SETTORE
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 000436 Casoli, lì 11/01/2013

Inviata a mezzo fax ai nn. 0871/4084307 – 0872/993727

L. 59/97, art.15, c.2, DPR 445/00 comunicazione valida ai fini amministrativi art. 6 comma 2 Legge 412/91

Totale n. 1 Pag. - In caso di cattiva ricezione contattare il n. 0872/9928215 o 389/4864636

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo: ambiente@pec.provincia.chieti.it

Spett.le

Provincia di Chieti
Settore 7
Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e delle acque, tutela della Fauna
Via M. Venturi, 4
CHIETI
Alla C.A.
Ing. Pasquale De Fabritiis
Fax 0871/4084307

E p.c.

BM BETA MECCANICA s.r.l.
c.da Boschetti Nicola
Zona Ind.le OVEST
66043 Casoli (CH)
Fax 0872/993727

OGGETTO: Pratica prot. n. 588 - Conferenza dei servizi del 25/01/2013, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Ditta BM BETA MECCANICA. – Parere Urbanistico – Edilizio.

Il Responsabile del V° Settore

Vista la Richiesta della Provincia di Chieti, Settore 7, del 08/01/2013, prot. 588, acquisita a mezzo fax in data 08/01/2013, rubricata al prot. n. 0000266, per il parere di competenza da esprimersi ai sensi del DPR 380/01;

Vista la della documentazione trasmessa dalla Ditta in epigrafe,

Dato atto che l'intervento interessa immobili che la stessa ditta ha già autorizzato ai fini urbanistici ed edilizi,

Esprime,

limitatamente a quanto di competenza, il proprio **NULLA OSTA** al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti Saluti

Il Responsabile del V° Settore
Urbanistica – Edilizia privata
(Arch. Marcello Di Toro)

ALLEGATO N.2
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\019 DEL 08/08/2013
PAGINE N. 2

Quadro Riassuntivo Emissioni

Ditta: BM BETA MECCANICA S.R.L. UNIPERSONALE

Località: CASOLI (CH)

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm^3/h)	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm^3)	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (mxm)	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Saldatura a filo continuo	10.000	8	Continua	50	Polveri totali	5	0,05	12	0,45	Assente
						NO_x	35	0,35			
						CO	20	0,2			
						O_3	2	0,02			
						Metalli (Tabella B Classe III)	0,5	0,005			
						Nichel (Ni)	0,07	0,001			
						Ferro (Fe)	0,5	0,005			
						Alluminio (Al)	0,5	0,005			
E2	Saldatura a filo continuo	8.000	8	Continua	50	Polveri totali	5	0,04	12	0,50	Assente
						NO_x	35	0,28			
						CO	20	0,16			
						O_3	2	0,016			
						Metalli (Tabella B Classe III)	0,5	0,004			
						Nichel (Ni)	0,07	0,001			
						Ferro (Fe)	0,5	0,004			
						Alluminio (Al)	0,5	0,004			
E3	Saldatura a filo continuo	22.000	8	Continua	50	Polveri totali	5	0,11	12	0,70	Assente
						NO_x	35	0,77			
						CO	20	0,44			
						O_3	2	0,044			
						Metalli (Tabella B Classe III)	0,5	0,011			
						Nichel (Ni)	0,07	0,002			
						Ferro (Fe)	0,5	0,011			
						Alluminio (Al)	0,5	0,011			
E4	Taglio laser	4.000	8	Continua	50	Polveri totali	20	0,08	12	0,40	F.Ctr.
						NO_x	35	0,14			
						CO	20	0,08			
						O_3	2	0,008			
						Metalli (Tabella B Classe III)	3,5	0,014			
						Nichel (Ni)	0,7	0,003			
						Ferro (Fe)	3,5	0,014			
						Alluminio (Al)	3,5	0,014			



Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm^3/h)	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm^3)	Flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (mxm)	Tipo di impianto di abbattimento
E5	Taglio laser	2.500	8	Continua	50	Polveri totali	20	0,05	12	0,30	F.Ctr.
						NO_x	35	0,088			
						CO	20	0,05			
						O_3	2	0,005			
						Metalli (Tabella B Classe III)	3,5	0,009			
						- Nichel (Ni)	0,7	0,002			
						- Ferro (Fe)	3,5	0,009			
						- Alluminio (Al)	3,5	0,009			

LEGENDA:
C = Ciclone F.T. = Filtro a tessuto P.E. = Precipitatore elettrostatico A.U. = Abbattitore ad umido A.U.T. = Abbattitore ad umido Venturi
AS = Assorbitore AD = Adsorbitore P.T. = Postcombustore termico P.C. = Postcombustore catalitico F.Ctr. = Filtro a cartucce

Data: 16/08/2012

Timbro e firma tecnico abilitato

ORDINE DEI CHIMICI DEL LAZIO - UMBRIA - ROMA - ROMA - 2292

Timbro e firma del legale rappresentante

BM BETA MECCANICA srl unipersonale